



**REGIONE
PUGLIA**



AGID | Agenzia per
l'Italia Digitale

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
LA REGIONE PUGLIA
E
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**

La Regione Puglia (di seguito anche "Regione"), con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, codice fiscale 80017210727, in persona del Responsabile per la Transizione Digitale ing. Cosimo Elefante, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2025, n. 1697, casella PEC resp.transizionedigitale@pec.rupar.puglia.it, domiciliato per la carica presso la citata sede;

E

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche AgID), con sede legale in Roma, via Listz n. 21 (CAP 00144), codice fiscale 97735020584, casella PEC protocollo@pec.agid.gov.it, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante ing. Mario Nobile;
di seguito denominate anche, singolarmente, la Parte, o congiuntamente, le Parti;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art.7, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 – "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura";
- il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026", approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 294/2024, nonché l'aggiornamento 2026 dello stesso Piano approvato con

DPCM il 04.09.2025 e ammesso alla registrazione il 07.10.2025 (numero 2593);

-
- la Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026;
- le Linee Guida per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, adottate con la Determinazione del Direttore Generale AgID n. 17 del 17 febbraio 2025;
- la Legge Regionale 14 aprile 2025, n. 4 *"Misure di promozione in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale e disposizioni varie"*;
- il Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. "AI Act");
- la legge n. 132/2025 - "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" in vigore dal 10.10.2025;

PREMESSO CHE:

- Regione Puglia è da anni impegnata in un processo di transizione digitale, finalizzato a modernizzare la pubblica amministrazione, stimolare l'economia e migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso l'innovazione tecnologica;
- tale percorso di trasformazione digitale e organizzativo è fondamentale per la Pubblica Amministrazione, dove la maggior parte delle attività sono caratterizzate da processi di raccolta ed elaborazione dati e di diffusione di informazioni, che costituiscono la base su cui costruire e implementare soluzioni innovative per automatizzare l'erogazione dei servizi, razionalizzare la spesa in ambito ICT e migliorare i processi interni eliminando le inefficienze;
- in questo percorso di innovazione e di efficientamento degli apparati amministrativi, si inserisce l'utilizzo da parte della Regione Puglia dell'intelligenza artificiale, che, in particolare nelle sue declinazioni di machine learning e deep learning, è da tempo integrata nei processi industriali e nei contesti accademici ad alta specializzazione. Le architetture neurali complesse, impiegate per il trattamento e l'analisi predittiva di grandi volumi di dati, costituiscono da anni un pilastro dell'innovazione tecnologica in ambito produttivo;
- in particolare, in tema di ricerca e sperimentazione relative all'intelligenza artificiale al servizio della Pubblica Amministrazione, Regione Puglia si sta impegnando nella progettazione e realizzazione di un nuovo ecosistema basato sull'intelligenza artificiale che mira a unificare e potenziare l'intera infrastruttura tecnologica regionale;
- ai sensi dell'articolo 14-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), l'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e ha, tra gli altri, il compito di *"promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia"*;

- l'AgID promuove e incentiva, fra l'altro, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la diffusione di buone pratiche dell'azione amministrativa per una Pubblica Amministrazione più efficace ed efficiente, anche ricorrendo ad un corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- l'AgID annualmente provvede ad aggiornare il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione nel quale sono indicate le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, in particolare, per quanto di interesse, sui dati e l'intelligenza artificiale;
- l'AgID promuove, d'intesa con altre Amministrazioni centrali e territoriali che operano nel dominio delle infrastrutture digitali nazionali, la costituzione di una rete interistituzionale di sperimentazione e cooperazione tecnologica finalizzata alla valutazione e all'adozione di soluzioni digitali innovative e alternative rispetto a tecnologie proprietarie, con particolare riferimento a piattaforme di virtualizzazione, cloud, interoperabilità e intelligenza artificiale;

RITENUTO DI INTERESSE COMUNE

- avviare progettualità volte ad implementare soluzioni innovative e di carattere sperimentale basate sull'utilizzo di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale;
- verificare la praticabilità su scala nazionale, anche in termini di sostenibilità economico-finanziaria, dell'adozione delle soluzioni elaborate su scala regionale;

ritenuto, altresì, opportuno che il presente Accordo possa, ove di interesse delle Parti e previa loro intesa, confluire o essere coordinato con tali iniziative nazionali, allo scopo valorizzando i risultati della collaborazione tra AgID e Regione Puglia e assicurando coerenza strategica con le politiche pubbliche di trasformazione digitale promosse a livello nazionale;

ATTESO CHE

- le Parti, nel perseguimento delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ricorrere alla stipula di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, in particolare, nel settore dell'intelligenza artificiale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse)

1. Le premesse al presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

ART. 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra l'AgID e la Regione, nonché le modalità e gli strumenti della cooperazione tra le Parti in materie di interesse comune, finalizzati esclusivamente alla collaborazione scientifica su progetti operativi in diversi ambiti di azione, tra cui:
 - a) iniziative, applicazioni e progetti in merito alle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale, in ambito pubblico, nazionale e internazionale, in particolare:
 - i. progettazione e realizzazione di soluzioni innovative efficienti, basate anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla nuova infrastruttura di Regione Puglia basata sull'intelligenza artificiale;
 - ii. realizzazione di prototipi di agenti specifici di intelligenza artificiale;
 - iii. avvio di spazi di sperimentazione (sand box) per la verifica del funzionamento dei prototipi;
 - iv. progettazione di iniziative a carattere formativo e di informazione finalizzate alla promozione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
2. Il presente Accordo, in particolare, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la conduzione di attività di ricerca, anche sperimentale, orientate all'individuazione e alla valutazione di strumenti, tecnologie, metodi e modelli tesi al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di efficienza per la Pubblica Amministrazione mediante l'impiego dell'intelligenza artificiale e in particolare applicabili principalmente ai temi individuati nel precedente comma 1 sub lettera a);
 - b) diffusione e promozione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione in oggetto, compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 3
(Modalità di cooperazione)

1. Nell'ambito del presente Accordo l'AgID e la Regione cooperano nelle seguenti modalità:
 - a) coordinamento e collaborazione negli interventi istituzionali su temi di interesse comune;
 - b) collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;

- c) collaborazione scientifica e formazione reciproca sulle materie di competenza, anche attraverso l'organizzazione di momenti formativi.
2. Eventuali attività di ricerca, consulenza o formazione, commissionate a una Parte su esclusivo interesse dell'altra Parte, saranno regolate da specifiche convenzioni ai sensi della normativa vigente in materia e dei regolamenti interni delle Parti. Per tali contratti non troveranno applicazione le disposizioni del presente Accordo.

ART. 4 **(Strumenti di cooperazione)**

1. L'AglD e la Regione cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, operando attraverso i seguenti strumenti:
- a) lo scambio, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;
 - b) costituzione e definizione di eventuali gruppi di lavoro e tavoli tecnici per la realizzazione degli obiettivi previsti e collaborazione alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;
 - c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente Accordo secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

ART. 5 **(Coordinamento con reti interistituzionali e con altri accordi di collaborazione)**

1. Il coordinamento di cui al presente articolo è finalizzato a promuovere la condivisione di esperienze, strumenti e soluzioni digitali alternative, nonché a evitare duplicazioni di iniziative e a valorizzare le competenze maturate nell'ambito del Progetto di Regione Puglia basato sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale come buona pratica nazionale di sperimentazione pubblica responsabile
2. Per la suddetta finalità, le Parti convengono che il presente Accordo possa, in qualsiasi momento, previo accordo tra le Parti, confluire o essere coordinato con altri accordi, protocolli o intese di pari natura e oggetto promossi dall'Agenzia per l'Italia Digitale aventi ad oggetto la costituzione di reti interistituzionali di sperimentazione e cooperazione tecnologica.
3. In particolare, il presente Accordo potrà essere ricondotto o integrato nell'ambito di accordi quadro o reti nazionali promosse da AgID, anche in collaborazione con altre amministrazioni per la sperimentazione, valutazione e adozione di soluzioni digitali innovative e alternative, comprese le piattaforme di virtualizzazione, cloud e infrastrutture tecnologiche aperte.

4. Nella ipotesi di cui ai commi precedenti, le Parti convengono che:

- a) restano ferme le disposizioni del presente Accordo in quanto compatibili con le finalità della rete interistituzionale;
- b) eventuali adattamenti organizzativi o tecnici necessari all'allineamento saranno disciplinati mediante appositi atti integrativi, sottoscritti digitalmente dai referenti delle Parti;
- c) le attività di sperimentazione congiunta potranno beneficiare delle sinergie, delle risorse e dei risultati generati nell'ambito della rete nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza e neutralità tecnologica.

ART. 6 (Referenti)

Le Parti indicano quali referenti e responsabili dell'attuazione del presente accordo:

- per la Regione: il Responsabile per la Transizione Digitale ing. Cosimo Elefante;
- per l'AgID: Il Direttore della Direzione Innovazione e transizione digitale _____.

ART. 7 (Responsabilità)

1. Le Parti non sono ritenute responsabili per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura derivante da un utilizzo scorretto o improprio da parte di terzi degli strumenti messi a disposizione delle Parti stesse (sale riunioni, aule, hardware, software), nonché dei servizi, ovvero derivanti da violazione della normativa vigente da parte di terzi.
2. Ciascuna Parte rimane ad ogni modo responsabile per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura imputabile ai propri dipendenti o collaboratori nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e derivante da un utilizzo scorretto o improprio degli strumenti messi a disposizione delle stesse Parti (sale riunioni, aule, hardware, software), ovvero derivanti da violazione della normativa vigente da parte dei propri dipendenti o collaboratori.
3. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

ART. 8 (Oneri finanziari)

1. La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, non comporta oneri finanziari tra le Parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati in apposite Convenzioni operative, da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse e salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
2. Ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione alla sottoscrizione, esecuzione ed eventuale recesso o risoluzione del presente Accordo.
3. In ogni caso, lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 **(Utilizzo del logo)**

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'iniziativa comune e l'immagine di ciascuna di esse.
2. In particolare, ciascuna parte potrà utilizzare, previo consenso scritto, il logo dell'altra Parte nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo delle Parti per scopi pubblicitari.

ART. 10 **(Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale)**

1. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-esistente know-how dalla stessa detenuto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del CAD, nel caso in cui nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si raggiungano risultati conseguiti dalle attività condotte esclusivamente dal personale di una delle Parti, quest'ultima sarà titolare esclusiva di tutti i relativi e connessi diritti.
2. Nel caso in cui nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si raggiungano risultati conseguiti dalle attività condotte congiuntamente dal personale delle Parti, detti risultati saranno di proprietà congiunta delle Parti stesse, in proporzione all'attività svolta da ciascuna di esse. In tal caso, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di detti risultati.
3. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni

e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

ART. 11

(Utilizzazione scientifica, divulgazione dei risultati e pubblicità)

1. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
2. I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito del presente Accordo, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, hanno carattere riservato e possono essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte esclusivamente previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo al presente Accordo.
3. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
4. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione, ad esclusione dei dati personali ai quali si applica la normativa unionale e nazionale in materia di protezione degli stessi, non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo o Convenzioni operative, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
6. I provvedimenti amministrativi finali concernenti l'approvazione del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", verranno pubblicati sui siti istituzionali delle Parti. Sui siti istituzionali delle Parti verrà pubblicato anche il presente Accordo.

ART. 12

(Protezione dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e rendono reciprocamente disponibili le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Accordo.
2. Qualora, sulla base del presente Accordo o in occasione della stipula delle Convenzioni operative di cui al precedente art. 7, dovessero essere previste attività congiunte implicanti il trattamento di dati personali di soggetti terzi, saranno definiti i ruoli e le conseguenti responsabilità delle Parti con riferimento alla protezione di tali dati.

ART. 13

(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)

1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Accordo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per le Parti.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte o soggetti terzi, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo o Convenzioni operative.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte o soggetti terzi, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
4. Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare che tutte le persone della propria organizzazione alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati.

ART. 14

(Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha la durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.
2. È escluso il tacito rinnovo. Le Parti hanno facoltà di rinnovare l'Accordo alla scadenza, previa valutazione dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo.

ART.15
(Codice etico)

1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare le norme contenute nei propri codici etici e/o di comportamento.
2. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti codici, ciascuna Parte sarà libera di valutare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 16
(Modifiche all'Accordo)

1. L'Accordo potrà essere integrato e modificato di comune intesa tra le Parti prima della scadenza, al fine di tener conto di aspetti nuovi che possano emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Le modifiche di cui al precedente comma dovranno avvenire tramite accordo scritto tra le Parti.

ART. 17
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, anche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate, previa comunicazione da inviare dal Referente di una Parte al Referente dell'altra Parte con un preavviso di almeno tre mesi, in forma elettronica e firmata digitalmente, da inviarsi ai rispettivi indirizzi istituzionali di Posta Elettronica Certificata, senza che alcuna pretesa a titolo di indennizzo o di risarcimento possa essere fatta valere a causa di tale recesso. In ogni caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura che lo stesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte, riconoscendo le eventuali spese sostenute e gli impegni assunti, anche a seguito di Convenzioni operative, a fronte di attività svolte e regolarmente accertate con specifico nulla osta del Referente medesimo, dietro proposta del Comitato tecnico di coordinamento.

ART. 18

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 19

(Firma digitale e imposta di bollo)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.
3. Le Parti dichiarano che il presente Protocollo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. [convenzione tra Enti Pubblici].

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale
Ing. Mario Nobile

Per Regione Puglia
Il Responsabile per la Transizione Digitale
Ing. Cosimo Elefante